

COMUNE DI S. STEFANO QUISQUINA

Provincia Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE <COPIA>

N° 29 del 30/09/2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento I.U.C.

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese settembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 23/09/2014 N.5630, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Risultano all'appello nominale:

N. Ord	COGNOME E NOME	Presente	Assente	0 0	N. Ord	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	Greco Lucchina Enzo Pietro	x			9	D'Angelo Domenico	x	
2	Massaro Laura Vittoria		x		10	Cardinale Giuseppina	x	
3	Di Maggio Rosangela	x			11	Gaetani Maria		x
4	Infantone Giovanna		x		12	Leto Barone Stefano	x	
5	Gaetani Liseo Salvatore		x		13	Leto Claudio		x
6	Traina Tito Calogero	x			14	Leto Barone Barbara	x	
7	Messina Massimo Calogero	x			15	Mortellaro Nicola	x	
8	Camelia Antonino	x				TOTALE	10	5

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gabriele Pecoraro il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli invitati, il Presidente Ing. Greco Lucchina Enzo Pietro, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: **Leto Barone Barbara – Camelia - Cardinale**

La seduta è pubblica. Partecipano i seguenti Amministratori:

N. Ord.	Cognome e nome	Carica rivestita	Presente
1	Cacciatore Francesco	Sindaco	x
2	Massaro Laura Vittoria	V.Sindaco	=
3	Orlandini Guido	Assessore	x
4	Schillaci Ignazio	Assessore	x
5	Traina Daniele	Assessore	=

Il Presidente da lettura del punto posto dell'Ordine del giorno.

Si da atto che entra il consigliere Gaetani Maria per cui sono presenti n.11 consiglieri.

Dopo la lettura della proposta il Presidente invita al tavolo della presidenza la responsabile dell'area finanziaria, Dr.ssa Vincenza Mortellaro, ed il responsabile del servizio Dr. Maniscalco Giuseppe per le eventuali delucidazioni sulla proposta presentata .

Prende la parola la Dr.ssa Mortellaro ed illustra la proposta nei suoi contenuti specificando dettagliatamente le caratteristiche della I.U.C., della T.A.R.I. e della T.A.S.I.-

Il consigliere Leto Barone Stefano chiede chiarimenti in merito: dato che la scadenza era prevista per il 10 settembre, cosa succederà considerando che li stiamo approvando il data 30 e la scadenza del 30 settembre impone al consiglio di approvarlo senza poter incidere?.

Dr.ssa Mortellaro: Il Regolamento è stato redatto nell'aprile del 2014, successivamente corretto in varie scadenze (maggio e luglio), per poter portare adottare le correzioni e redigere la proposta definitiva. A queste correzioni si sono susseguiti diversi incontri con le parti sociali per poter migliorare il contenuto del Regolamento. Successivamente specifica che i ritardi sono dovuti soprattutto all'applicazione della T.A.S.I. – Ritardi, dovuti anche ai diversi decreti che ne modificavano i presupposti ed hanno comportato la revisione della proposta.

Il consigliere Leto Barone Stefano chiede se per il versamento della T.A.R.I. non vi siano scadenze fissate.

La Dr.ssa Mortellaro rispondendo specifica che le scadenze si fisseranno successivamente con l'altra proposta.

Consigliere Traina Tito: chiede se la T.A.S.I. viene pagata in un'unica rata.

Dott.ssa Mortellaro: Conferma il pagamento in un'unica rata.

Il consigliere Stefano Leto Barone chiede a nome del gruppo di minoranza una breve sospensione della seduta per poter fare il punto della situazione stante il fatto che alcuni documenti non sono stati visionati.

Il Presidente, acquisita l'unanimità dei consensi, alle ore 19,00 sospende la seduta.

Alle ore 19,15 il Presidente procede l'appello nominale per verificare la presenza del numero legale. Risultano presenti n.11 consiglieri e n.4 assenti(Massaro Laura – Gaetani Liseo S. – Infantone Giovanna – Leto Claudio), pertanto riprendono i lavori.

Chiede la parola il consigliere Stefano Leto Barone: a nome del gruppo di minoranza fa presente che dal tenore dell'interlocuzione con la Dr.ssa Mortellaro e dal modo in cui si sta delineando la situazione, per la delicatezza degli argomenti che andranno ad incidere sui cittadini, si reputa necessario ,anche per la continua integrazione di documenti che non ha permesso alla minoranza di poterli visionare attentamente e per la mancanza di componenti della maggioranza, non continuare la discussione in questo modo, e quindi il gruppo di minoranza abbandonerà l'aula.

Il Presidente del consiglio: riferisce che il consigliere Gaetani Liseo è assente per lavoro in quanto è un segretario comunale e questa sera ha un consiglio comunale, il consigliere Massaro è in malattia e che il consigliere Infantone è assente per motivi di lavoro Successivamente chiede al segretario di verbalizzare la seguente dichiarazione:

Alle ore 9,14 del 20 agosto 2014 ho inviato una e-mail a tutti i consiglieri contenente la bozza del regolamento I.U.C., pertanto ai sensi dell'art. 49 del Regolamento i consiglieri avrebbero potuto presentare una proposta, così come è stato fatto nel caso del ricorso alla Nestlè.La minoranza aveva la bozza del Regolamento e poteva benissimo presentare una propria proposta e chiedere la convocazione del consiglio comunale. Il Sindaco ha voluto convocare le parti sociali ed i gruppi consiliari per coinvolgere tutti su questo delicato argomento. Avevo intuito le intenzioni favorevoli del gruppo di minoranza e mi ero ripromesso di ringraziarlo per avere consentito lo svolgimento della seduta vista l'assenza giustificata di alcuni consiglieri di maggioranza.

Si da atto che entra in aula il consigliere Infantone per cui sono presenti n.12 consiglieri.

Il Presidente continua il suo intervento: Sono uno che pensa sempre bene delle persone, ma questo atteggiamento è strumentale. Certi atteggiamenti appartengono ad un modo di fare politica vecchia di venti anni. Ringrazia il

consigliere indipendente D'Angelo per la sua presenza che consente la prosecuzione dei lavori del consiglio comunale. Noi siamo responsabili ed approveremo le proposte che il consiglio ha all'ordine del giorno.

Si prende atto che si allontanano i consiglieri di minoranza per cui sono presenti n.8 consiglieri.

Chiede ed ottiene la parola il Sindaco: Voglio ringraziare i consiglieri di maggioranza per la responsabilità che si stanno assumendo. Mi devo ricredere per certi miei pensieri. Ha ragione un nostro supporter di andare avanti con la schiena dritta senza alchimie politiche. Nei mesi di luglio ed agosto, mentre tutti erano in ferie, abbiamo lavorato alacremente coinvolgendo le parti sociali per poter portare avanti iniziative che potessero essere favorevoli alla cittadinanza. Il consiglio comunale è l'organo più alto per dare gli opportuni indirizzi e, volendo, i consiglieri potevano presentare proposte. Pochi comuni avevano approvato le deliberazioni entro il 10 settembre. Il caos normativo ha prodotto confusioni e ci ha costretti a rivedere più volte la proposta presentata. Ad oggi non siamo in grado di approvare il bilancio perché non sappiamo i dati definitivi quasi tutti i consigli comunali sono stati convocati questa sera e questo sta a dimostrare che non siamo solo noi.

Consigliere Camelia: Sembra che tutti i governi che si susseguono vogliano far saltare il sistema delle autonomie locali tagliando i trasferimenti. Sottolinea i costi della SO.GE.I.R, che sono spropositati rispetto al servizio. Successivamente si sofferma sulla volontà di questa amministrazione di non voler aumentare le tasse ed evidenzia il contenuto della proposta.

Consigliere D'Angelo: Viste le cautele adottate nel determinare le aliquote esprime il voto favorevole riservandosi di verificare successivamente se ci sono le possibilità di poterle diminuire.

Consigliere Infantone: Scusandosi per il ritardo dovuto per motivi di lavoro, evidenzia che il gruppo di minoranza è stato coinvolto su questo argomento e non capisce l'atteggiamento assunto questa sera. Nessuno vuole mettere tasse ma la legge ci costringe a farlo. La minoranza stessa, nella riunione di ieri sera, aveva fatto delle proposte. Il gruppo di maggioranza voterà favorevolmente.

Consigliere Traina Tito: Deve essere precisato che nessuno denigra qualcuno. La bozza del regolamento I.U.C. è stato inviato a tutti i consiglieri nel mese di agosto e quindi c'era tutto il tempo per poter presentare proposte entro la data del 10 settembre. Reputo opportuno non coinvolgere più la minoranza per il loro atteggiamento. Le proposte fatte ieri sera dalla minoranza prevedevano l'aumento del trasporto urbano e del servizio mensa pur di diminuire le tasse di questa sera. I concittadini devono essere portati a conoscenza di ciò che è avvenuto.

Il Presidente accertata la chiusura della discussione procede alla votazione della proposta:

Presenti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Proclamato l'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il regolamento allegato;

Visto il parere del Revisore unico dei Conti;

Acquisiti i pareri di cui all'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto composto da n.48 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;
- 3) Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC) al Ministero dell'Economia e della Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n.446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, viene richiesta l'immediata esecutività della deliberazione;

Presenti e votanti n.8

Voti favorevoli n.8

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2 L.R.n.44/91.



Comune di S. Stefano Quisquina

Provincia di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC).

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU (imposta municipale propria)** componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- **TASI (tributo servizi indivisibili)** componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- **TARI (tributo servizio rifiuti)** componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO il comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI e TARI, revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" i previgenti regolamenti Imu e Tares;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- **682:** Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

- **683:** Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

- **688:** Il versamento della TASI e dalla TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

- **689:** Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

- **690:** La IUC è applicata e riscossa dal comune.

- **692:** Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

VISTO il Decreto Legge 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche";

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 che ulteriormente differisce dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Per quanto sopra,

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **DI DARE ATTO** ancora che l'allegato Regolamento IUC, sub A), prevede tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;

3) **DI ADOTTARE** un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" i previgenti regolamenti IMU e TARES;

4) **DI APPROVARE** l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto composto di n. 48 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

5) **DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014 ;

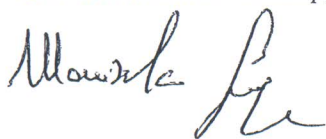
6) **DI INVIARE** la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

7) **DI CHIEDERE** l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 .

Santo Stefano Quisquina 25 settembre 2014

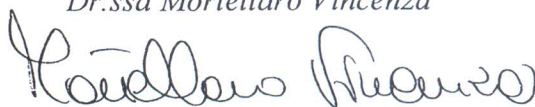
Il Responsabile dell'Ufficio Tributi

Dr. Maniscalco Giuseppe



La Responsabile del Servizio Finanziario

Dr.ssa Mortellaro Vincenza



Foglio dei pareri espressi ai sensi dell'art. 53 Legge n. 142/90 nel testo recepito dalla L.R. n. 48/91 come modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n° 30, facente parte integrante della proposta.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere _____

Favorevole

Il Responsabile dell'Area

Stellone

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere _____

Favorevole

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Stellone

Per la prenotazione dell'impegno della somma di €. _____ si attesta ai sensi dell'art. 55 della legge 142/90 recepita con L.R. n.48/91 come modificata dalla L.R. 30/2000 la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

Imputazione intervento _____ cap _____ bilancio anno _____

Competenza/residui, impegno n° _____ del _____

Il Responsabile del Settore Finanziario

Stellone



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Tel. (0922) 989.671 – 989.794 – 982.066 – Fax. 989.341 P. IVA 0235024 084 8 – C. F. 80003390848

Verbale n. 65 del 26 settembre 2014

L'anno 2014 il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 16.00 il Revisore unico Dott. Michele Bacchi nominato con atto cons. n.5 del 13/03/2012.

- Visto lo statuto e il regolamento di contabilità;
- Visto l'art.223 del Tuel;

ha preso visione:

- 1) della proposta di deliberazione avente ad oggetto: approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nonché degli allegati A (piano finanziario) e all.B (tariffe per l'applicazione della TARI);
- 2) della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Imposta Unica Comunale, approvazione aliquote della componente TASI per l'anno 2014;
- 3) della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Imposta Unica Comunale, approvazione piano finanziario e aliquote della componente TARI per l'anno 2014;

premesse

- che il D.L. 174/2012 così come convertito dalla L. 213/2012 ad integrazione dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000 prevede significative modifiche al sistema dei controlli interni con rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti sulla gestione degli enti territoriali;
- che lo stesso decreto prevede il necessario adeguamento dei regolamenti comunali alle novità normative ivi contenute;
- che il D.L. 174/2012 a modifica dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 introduce ulteriori compiti in capo all'organo di revisione prevedendo la necessaria formulazione di parere in merito a proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

rilevato che

- il regolamento introdotto prevede, in aderenza con la normativa relativa, le modalità per l'applicazione del tributo "Imposta Unica Comunale" (IUC), comprendente IMU, TASI e TARI.

visto

il parere favorevole di regolarità tecnico contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario la Dott.ssa Mortellaro Vincenza., ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato lo scrivente revisore

esprime

ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000

PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nonché all'approvazione delle aliquote delle componenti TASI e TARI per l'anno 2014;

Il Revisore Unico
Dott. Michele Bacchi



Comune di S. Stefano Quisquina

Provincia di Agrigento

Regolamento per la disciplina dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 30-09-2014

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento	4
TITOLO II - DISCIPLINA DELLA TARI	4
Art. 2 - Presupposto della tassa.....	4
Art. 3 - Determinazione della superficie	4
Art. 4 - Aree tassabili	6
Art. 5 - Locali ed aree non utilizzate	6
Art. 6 - Soggetti passivi.....	7
Art. 7 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche	8
Art. 8 - Obbligazione tributaria	9
Art. 9 - Piano finanziario e tariffe	10
Art. 10 - Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta	10
Art. 11 - Riduzione tariffa per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero	11
Art. 12 - Riduzione tariffa per particolari categorie.....	11
Art. 13 - Riduzione tariffa per particolari categorie.....	13
Art. 14 - Ulteriori riduzioni e agevolazioni	13
Art. 15 - Denuncia di inizio, cessazione, variazione dell'occupazione o conduzione ..	14
Art. 16 - Tariffa giornaliera di smaltimento	15
Art. 17 - Tariffe per utenze domestiche.....	16
Art. 18 - Tariffe per utenze non domestiche.....	16
TITOLO III - DISCIPLINA DELLA TASI.....	17
Art. 19 - Presupposto del tributo	17
Art. 20 - Soggetti passivi.....	17
Art. 21 - Riduzioni per particolari categorie.....	18
Art. 22 - Dichiarazione	19
Art. 23 - Individuazione dei servizi indivisibili	19
TITOLO IV - DISCIPLINA DELL'IMU	20
Art. 24 - Esenzione dell'imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze.....	20
Art. 25 - Assimilazioni all'abitazione principale.	21
Art. 26 - Applicazione dell'IMU agli immobili concesse in comodato a parenti.....	22

Art. 27 - Applicazione dell'IMU agli immobili di soggetti residenti in altro comune italiano	22
Art. 28 - Detrazione per l'abitazione principale	22
Art. 29 - Base imponibile.....	23
Art. 30 - Esenzione per i terreni agricoli.....	23
Art. 31 - Determinazione dell'aliquota dell'imposta	24
Art. 32 - Esenzioni ed agevolazioni	24
TITOLO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPOSTA.....	26
Art. 33 - Approvazione aliquote e tariffe.....	26
Art. 34 - Dichiarazione di imposta	26
Art. 35 - Riscossione del tributo.....	27
Art. 36 - Funzionario responsabile	27
Art. 37 - Accertamenti.....	28
Art. 38 - Ritardati od omessi versamenti.....	29
Art. 39 - Ravvedimento operoso	29
Art. 40 - Importi di modesto ammontare	29
Art. 41 - Rimborsi.....	30
Art. 42 - Compensazione ed accollo	30
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	31
Art. 43 - Norme abrogate	31
Art. 44 - Pubblicità del regolamento e degli atti	31
Art. 45 - Casi non previsti dal presente regolamento	31
Art. 46 - Rinvio dinamico.....	31
Art. 47 - Tutela dei dati personali.....	32
Art. 48 - Entrata in vigore del regolamento	32
ALLEGATO A – Categorie di utenze non domestiche	33
ALLEGATO B – Tariffe utenze non domestiche	34
ALLEGATO C – Tariffe utenze domestiche	35

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal **1° gennaio 2014**, l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Santo Stefano Quisquina, in attuazione dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.. In particolare vengono disciplinate le tre componenti della suddetta imposta, ovvero l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI).

TITOLO II - DISCIPLINA DELLA TARI

Art. 2 - Presupposto della tassa

(Art. 1, commi 641 e 643, L. 147/2013)

1. La tassa è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Art. 3 - Determinazione della superficie

(Art. 1, commi 645-649, L. 147/2013)

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della legge 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree

suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 2012/2011 (TARES).

3. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari (quelle iscritte in catasto nei gruppi D ed E, quelle non obbligate all'iscrizione, le aree scoperte soggette a tassazione) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

4. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
– lavanderie a secco, tintorie non industriali	30%
– laboratori fotografici, eliografie	30%
– autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	30%
– gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici	30%
– laboratori di analisi	30%
– autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	30%
– allestimenti, insegne	30%
– tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	30%

7. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 4 - Aree tassabili
(Art. 1, comma 641, L. 147/2013)

1. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
- e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

Art. 5 - Locali ed aree non utilizzate
(Art. 1, comma 641, L. 147/2013)

1. Non sono soggetti al tributo i locali che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione nonché le unità immobiliari con categoria catastale B/5 sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 6 - Soggetti passivi

(Art. 1, comma 642 e 644, L. 147/2013)

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche

(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)

A) Ai fini dell'applicazione della TARI sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- 1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- 4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6 - paglia e prodotti di paglia;
- 7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10 - feltri e tessuti non tessuti;
- 11 - pelle e simil-pelle;
- 12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

- 18 -frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19 -manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- 20 -nastri abrasivi;
- 21 -cavi e materiale elettrico in genere;
- 22 -pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23 -scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 24 -scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- 25 -residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26 -accessori per l'informatica.

B) Sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata.

C) Non sono compresi rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero, i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

Art. 8 - Obbligazione tributaria (Art. 1, commi 642 L. 147/2013)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 9 - Piano finanziario e tariffe
(Art. 1, commi 650-654, L. 147/2013)

1. Nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, la tariffa viene commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

2. Il piano finanziario determina le tariffe che consentono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 10 - Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta
(Art. 1, comma 657, L. 147/2013)

1. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

MISURA DELLA RIDUZIONE RIDUZIONE	DISTANZA DAL CONTENITORE PIÙ VICINO
60%	non più di 500 metri
70%	non più di 1000 metri
80%	oltre 1000 metri

2. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste dai successivi articoli è consentito, il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo del 80% della tariffa ordinaria, per le utenze domestiche, e la piena cumulabilità per le utenze non domestiche.

Art. 11 - Riduzione tariffa per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero
(Art. 1, comma 658, L. 147/2013)

1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nel rispetto totale di quanto previsto dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.

2. Le agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani ed assimilati.

3. Le forme di riduzione di cui ai precedenti commi sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina le tariffe.

Art. 12 - Riduzione tariffa per particolari categorie
(Art. 1, comma 659, L. 147/2013)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 659, della L. 147/2013, le tariffe si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %
1	Abitazioni con unico occupante	30%
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	30%
3	Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente	30%
4	Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	30%
5	Fabbricati rurali ad uso abitativo	30%
6	Abitazioni occupate da soggetti che risiedono nel comune ma che sono di fatto domiciliati altrove	30%

2. Le riduzioni tariffarie di cui al comma 1 sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.

5. La riduzione di cui al precedente punto 6 della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, dimostri espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.

6. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

Art. 13 - Riduzione tariffa per particolari categorie

(Art. 1, comma 659, L. 147/2013)

(eventuale)

1. È prevista l'agevolazione ambientale del 15,00% a favore delle famiglie residenti che praticano il compostaggio domestico dei rifiuti organici e degli scarti alimentari.
2. Per il riconoscimento dell'agevolazione la condizione essenziale è l'assenza di debiti, da documentare, di qualsiasi natura tributaria, nei confronti dell'amministrazione comunale.
3. Possono svolgere attività di compostaggio domestico gli utenti che dispongono di un'area scoperta non pavimentata di almeno 25 mq per componente il nucleo familiare residente. L'area scoperta deve essere identificata e documentata. Per accedere all'agevolazione è necessario produrre un'apposita domanda, su modulo predisposto dall'Ufficio tributi.
4. A coloro che svolgono l'attività di compostaggio non sarà prelevato l'umido.
5. Se il richiedente l'agevolazione, o un componente del nucleo familiare, conferirà l'umido al di fuori della camera di compostaggio, sarà applicata una sanzione pecuniaria di € 200,00 e immediatamente verrà meno l'agevolazione richiesta. Se, a seguito dei controlli effettuati dalle autorità preposte, risulta l'assenza della camera di compostaggio nel terreno indicato nella domanda, sarà applicata una sanzione pecuniaria di Euro 500,00; inoltre si dovrà restituire l'importo di tutta la riduzione usufruita, aumentato delle sanzioni e degli interessi.

Art. 14 - Ulteriori riduzioni e agevolazioni

(Art. 1, comma 660, L. 147/2013)

(eventuale)

1. Vengono stabilite le seguenti agevolazioni/riduzioni:
 - a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal servizio sociale comunale.
2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete solo per l'anno in cui è richiesta. Allorché queste vengono a cessare, l'obbligazione tributaria decorrerà dal primo giorno a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste per legge.

3. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Art. 15 - Denuncia di inizio, cessazione, variazione dell'occupazione o conduzione

1. La denuncia, compilata su modello messo a disposizione dell'utente gratuitamente, deve contenere i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno (ove esistente) nonché ogni ulteriore elemento richiesto per la gestione del servizio. Essa deve essere presentata entro 30 giorni dalla data effettiva dell'inizio della conduzione o dell'occupazione dei locali o delle aree scoperte. In caso di trasmissione a mezzo posta varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.
2. L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o conduzione da parte dell'utenza.
3. I soggetti destinatari del servizio hanno l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni, le variazioni avvenute dopo la costituzione dell'utenza, relativamente agli elementi che concorrono all'applicazione della tassa; si prescinde da tale obbligo per le informazioni acquisibili periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.
4. La cessazione o variazione nel corso dell'anno dà diritto al rimborso di quota parte della tariffa a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione o variazione se la comunicazione è data entro i successivi 60 giorni.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
6. L'ufficio interviene direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tassa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da

autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, ecc...). Tutte le variazioni d'ufficio sono notificate agli interessati.

7. Per le utenze non domestiche il cambio di categoria dovuto ad adeguamenti del regolamento non necessita di notifica.

8. E' fatto obbligo, al responsabile del servizio anagrafe di comunicare, mensilmente, al responsabile dell'ufficio tributi tutte le variazioni anagrafiche che interferiscono con gli elementi di applicazione della tariffa.

Art. 16 - Tariffa giornaliera di smaltimento

(Art. 1, commi 662-665, L. 147/2013)

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze non domestiche che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera; è temporanea l'occupazione fino a 183 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.

2. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

3. La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.

4. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.

5. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche trasmette copia del provvedimento al responsabile del servizio di riscossione della tariffa.

6. Per le manifestazioni comunali non è dovuto alcun compenso tariffario in quanto ricompreso nella parte fissa della tariffa.

Art. 17 - Tariffe per utenze domestiche
Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività

(D.p.r. 27 aprile 1999, n. 158)

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trovano applicazione l'art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto d.P.R..

Art. 18 - Tariffe per utenze non domestiche
Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività

(D.p.r. 27 aprile 1999, n. 158)

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche trovano applicazione l'art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto d.P.R..

TITOLO III - DISCIPLINA DELLA TASI

Art. 19 - Presupposto del tributo

(Art. 1, commi 669 e 670, L. 147/2013)

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 20 - Soggetti passivi

(Art. 1, commi 671-674 e 681 L. 147/2013)

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 19. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare

complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 21 - Riduzioni per particolari categorie

(Art. 1, commi 679 e 682, L. 147/2013)

1. La TASI si applica in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %
1	Abitazioni con unico occupante	30%
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	30%
3	Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente	30%
4	Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	30%
5	Fabbricati rurali ad uso abitativo	30%
6	Abitazioni occupate da soggetti che risiedono nel comune ma che sono di fatto domiciliati altrove	30%

2. Le riduzioni tariffarie di cui al comma precedente sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della riduzione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.

5. La riduzione di cui al precedente punto 6 della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, dimostri espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.

Art. 22 – Dichiarazione

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti:

- dai possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU;
- dagli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

Art. 23 - Individuazione dei servizi indivisibili (Art. 1, comma 682, L. 147/2013)

1. La TASI è diretta alla copertura dei seguenti servizi indivisibili:

N.	SERVIZIO INDIVISIBILE
1	Polizia Municipale
2	Illuminazione pubblica
3	Verde pubblico
4	Manutenzione strade comunali

TITOLO IV - DISCIPLINA DELL'IMU

Art. 24 - Esenzione dell'imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze.

(Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1:

- a) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- c) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 25 - Assimilazioni all'abitazione principale.

(Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)

(eventuale)

1. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Art. 26 - Applicazione dell'IMU agli immobili concesse in comodato a parenti.

(Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)

(eventuale)

1. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
2. Il Contribuente che intende fruire del beneficio della suddetta assimilazione è tenuto a presentare apposita dichiarazione, specificando nelle note i dati anagrafici del parente in linea retta a cui è stato concesso l'immobile in comodato ed ogni altro dato necessario.
3. L'agevolazione prevista dal presente articolo opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. Per la parte eccedente si applica l'aliquota prevista per le seconde abitazioni.

Art. 27 - Applicazione dell'IMU agli immobili di soggetti residenti in altro comune italiano

1. Per i soggetti residenti in altro comune d'Italia, proprietari di un'unica abitazione su tutto il territorio nazionale, con immobile ubicato in Santo Stefano Quisquina e non locato, ai fini dell'applicazione dell'imposta si richiama quanto stabilito all'art. 31 del presente regolamento.

Art. 28 - Detrazione per l'abitazione principale

(Art. 13, comma 3, lett. b) d.l. 201/2011)

1. All'imposta dovuta per l'abitazione principale si applicano le detrazioni stabilite dalla normativa vigente. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dalla legge. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale; dall'imposta dovuta per

le pertinenze è possibile quindi detrarre la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza nell'importo dovuto per l'abitazione principale.

2. La detrazione di cui al comma precedente si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 29 - Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

Art. 30 - Esenzione per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli, in quanto ricadenti in area montana ai sensi dell'art. 15 dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, essendo il Comune di Santo Stefano Quisquina, ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 sono esenti dall'imposta.

Art. 31 - Determinazione dell'aliquota dell'imposta

1. Le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione.
2. La delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa disposizione normativa.

Art. 32 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, , dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Santo Stefano Quisquina è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Santo Stefano Quisquina risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

2. Sono previste le seguenti agevolazioni:

- a) per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 TUIR, ovvero gli immobili posseduti da soggetti IRES, o nel caso di immobili locati;
- b) per gli immobili cosiddetti "beni merce" posseduti da imprese costruttrici e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 13 comma 9 e comma 9 bis del D. Lgs. 201/2011, il Comune può stabilire con determinazione del Consiglio Comunale un'aliquota ridotta non inferiore allo 0,40% per il punto 1) e 0,38 % per il punto 2).

TITOLO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPOSTA

Art. 33 - Approvazione aliquote e tariffe

(Art. 1, comma 683, L. 147/2013)

1. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi indivisibili e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 34 - Dichiarazione di imposta

(Art. 1, commi 684-687, L. 147/2013)

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 2012/2011 (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante tenuto a versare la TASI nella misura fissata dall'articolo 20, comma 5, è il soggetto passivo individuato ai fini dell'applicazione della TARI.

Art. 35 - Riscossione del tributo

(Art. 1, comma 688, L. 147/2013 - art. 13 D.L. 201/2011)

1. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento della TASI avviene in n. 2 rate di uguale importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il versamento della TARI avviene in n. 3 rate.
4. I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento dell'IMU in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 36 - Funzionario responsabile

(Art. 1, commi 692-694, L. 147/2013)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario, designato dalla giunta comunale, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre

l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 37 - Accertamenti
(Art. 1, commi 695-699, L. 147/2013)

1. Il comune alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Per gli omessi o insufficienti pagamenti si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 38 - Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente.
3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 39 - Ravvedimento operoso

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 40 - Importi di modesto ammontare

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 5,00 euro per anno d'imposta. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Art. 41 - Rimborsi

(Art. 1, comma 164, della legge 27.12.2006, n. 296)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 42 - Compensazione ed acollo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

- a) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
- b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato; La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

2. In relazione al disposto dell'art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", è consentito l'acollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'acollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'acollo.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 trovano applicazione anche per le entrate patrimoniali.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. Sono in particolare abrogati il regolamento per la disciplina dell'IMU, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 20/10/2012, e il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 2012/2011 (TARES). approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 45 del 15/11/2013.

Art. 44 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicata sul sito istituzionale del comune.

Art. 45 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 46 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 47 - Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

Art. 48 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2014. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico con le procedure previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

ALLEGATO A – Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

ALLEGATO B – Tariffe utenze non domestiche

UTENZE NON DOMESTICHE Categoria		QUOTA FISSA Euro/m2	QUOTA VARIABILE Euro/m2 Q _{uv} *K _d	TARIFFA TOTALE Euro/m2 QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto			
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi			
3	Stabilimenti balneari			
4	Esposizioni, autosaloni			
5	Alberghi con ristorante			
6	Alberghi senza ristorante			
7	Case di cura e riposo			
8	Uffici, agenzie, studi professionali			
9	Banche ed istituti di credito			
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli			
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze			
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista			
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto			
14	Attività industriali con capannoni di produzione			
15	Attività artigianali di produzione beni specifici			
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub			
17	Bar, caffè, pasticceria			
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari			
19	Plurilicenze alimentari e/o miste			
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio			
21	Discoteche, night club			

ALLEGATO C – Tariffe utenze domestiche

UTENZE DOMESTICHE									
Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/Persona	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente									
Famiglie di 2 componenti									
Famiglie di 3 componenti									
Famiglie di 4 componenti									
Famiglie di 5 componenti									
Famiglie di 6 o più componenti									
Non residenti o locali tenuti a disposizione									
Superfici domestiche accessorie									
Totale (escluso pertinenze)									

Il presente regolamento:

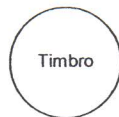
- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 29, in data 30-08-2014;
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

per 15 giorni consecutivi dal al,

con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;

- è entrato in vigore il giorno

Data



Il Responsabile del Servizio

.....

IL PRESIDENTE

F.to E.P. Greco Lucchina

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to R. Di Maggio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. G. Pecoraro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

S.Stefano Quisquina, li 10-10-2014

Il Segretario Comunale
(Dr. G. Pecoraro)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all' Albo on line per 15 giorni con decorrenza dal ____/____/____

S.Stefano Quisquina, li ____/____/____

IL MESSO COMUNALE

F.to: I. Lodato

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dr. G. Pecoraro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione

E' DIVENTATA ESECUTIVA:

	ESSENDO TRASCORSI DIECI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE;
+	IN QUANTO DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

S.Stefano Quisquina, li 30-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. G. Pecoraro